



Dichiarazione di consenso informato alla utilizzazione di seme di donatore

MD PS PMA 1-110
Rev. 3
Data 10/03/2021
Pag. 1 di 3

S.i.s.me.r.

Data _____

Noi sottoscritti

Sig.ra _____ nata a _____ il _____

Sig. _____ nato a _____ il _____

Residenti a _____

Coniugati o conviventi
dal _____

capaci di discernimento e con il pieno esercizio dei diritti civili, dopo essere stati adeguatamente e circostanziatamente informati dai medici del SISMER sulle procedure per la utilizzazione di seme di donatore nel rispetto dell'attuale legislazione Italiana (Sentenza n.162/2014 della Corte costituzionale in tema di Procreazione Medicalmente Assistita con gameti di donatore/ice)

CHIEDIAMO

di essere sottoposti a PMA eterologa con seme di donatore allo scopo di ottenere una gravidanza.

Dichiariamo di avere effettuato un colloquio con il Dott. _____ medico specialista del Centro S.I.S.Me.R, nel corso del quale siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo in merito ai seguenti punti:

1. In accordo alla normativa Italiana, il metodo di procreazione con seme da donatore può essere applicato unicamente in coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi e per le seguenti indicazioni
 - a. partner maschile con dimostrata infertilità da fattore maschile severo o incurabile.
 - b. partner con disfunzione eiaculatoria incurabile
 - c. rischio di trasmissione di malattia genetica
 - d. infezione sessualmente trasmissibile
 - e. infertilità da fattore iatrogeno
 - f. partner femminile Rh_negativo e gravemente isoimmunizzata

2. Possibilità di ricorrere a procedure di **adozione o di affidamento** ai sensi della legge 4 maggio 1983,n.184,e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.

3. **Conseguenze giuridiche** della procreazione medicalmente assistita per la donna, per l'uomo e per il nascituro di cui agli articoli 8 e 9, della legge n. 40/2004 di seguito descritti



Dichiarazione di consenso informato alla utilizzazione di seme di donatore

MD PS PMA 1-110
Rev. 3
Data 17/03/2021
Pag. 2 di 3

ART. 8 "Stato giuridico del nato"

1. "I nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6".

ART. 9 "Divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre"

1. "Il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 236, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice".

2. "La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396".

3. "Il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parenterale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi".

4. **Problemi bioetici** conseguenti alla applicazione della tecnica, con particolare riferimento al fatto che la donazione di seme implica l'impianto all'interno dell'utero della madre biologica embrioni ottenuti con materiale genetico paterno estraneo alla coppia (donatore).

5. Siamo stati invitati a riflettere sulla possibilità che il ricorso a questa tecnica incida sul nostro equilibrio personale e di coppia. Siamo stati informati che studi psicologici esistenti non dimostrano problemi di sviluppo psico-affettivo nei nati con questa procedura.

6. Per tutte le implicazioni sopra descritte, l'iter terapeutico della PMA può rappresentare una esperienza emotivamente e psicologicamente stressante per entrambi i membri della coppia. **Tutte le coppie che intendono accedere ai programmi di donazione di seme devono quindi eseguire una consulenza psicologica che deve certificare l'inesistenza di controindicazioni al trattamento.**

7. Il donatore deve rimanere rigorosamente sconosciuto alla coppia ricevente il seme. La coppia accetta quindi di non cercare mai di identificare il donatore, come pure i medici del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita si impegnano a far sì che il donatore non venga mai messo a conoscenza dell'identità della coppia ricevente.

Siamo stati inoltre chiaramente informati sui seguenti punti che riguardano la selezione dei donatori

8. I donatori sono stati scelti accuratamente secondo i criteri medici atti ad eliminare, - per quanto possibile - i rischi per la salute della donna che riceve il liquido seminale donato. In particolare, siamo stati informati che la selezione dei donatori avviene seguendo le modalità previste dalla attuale legislazione Italiana e dalle Direttive Europee che regolano "la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani" (Direttiva 2004/23/CE e successivi documenti tecnici). Prendiamo comunque atto che è impossibile diagnosticare e valutare tutte le patologie genetiche di cui risultassero eventualmente affetti i donatori e che il rischio di malattie e anomalie congenite nella prole risulta sovrapponibile a quello della popolazione generale. Siamo a conoscenza che alcune anomalie genetiche possono essere diagnosticate prima della nascita mediante diagnosi prenatale

MARITO

MOGLIE

MEDICO

.....



**Dichiarazione di consenso
informato alla utilizzazione di seme
di donatore**

**MD PS PMA 1-110
Rev. 3
Data 17/03/2021
Pag. 3 di 3**

9. Il seme di donatore può essere importato da banche estere, ma solo da istituti autorizzati dalle Autorità competenti, ai sensi della normativa europea vigente in materia (Decreto Min Salute del 10-10-2012 attuativo del DLgs 191/07) con i quali S.I.S.Me.R. stipula un accordo. Tale accordo è formalizzato in un contratto che definisce le specifiche responsabilità dei due Centri. ed è corredato da protocolli operativi condivisi tali da garantire, nei limiti del possibile, il miglior risultato possibile in riferimento alla utilizzabilità dei detti spermatozoi ai fini della procedura di PMA che abbiamo intenzione di portare avanti. A tal proposito siamo stati chiaramente informati che tale contratto prevede che l'utilizzo degli spermatozoi in cicli di PMA di 1° e 2° livello deve essere eseguito presso il Centro italiano con cui la Banca estera stipula l'accordo, ovvero, in tal caso, presso S.I.S.Me.R.

10. Per quanto riguarda l'abbinamento donatore-coppia ricevente viene preso in considerazione il gruppo etnico, il gruppo sanguigno e le principali caratteristiche fenotipiche. Non va comunque dimenticato che, mediante un esame del DNA, è oggi possibile per i nati con seme di donatore dimostrare la presenza di materiale genetico estraneo ai coniugi.

Siamo stati inoltre informati che, in base alle caratteristiche di ogni singola coppia, il seme di donatore può essere utilizzato in trattamenti di PMA di I livello (inseminazioni) o di II livello (fecondazione in vitro).

Al momento della identificazione del trattamento a noi idoneo, saremo chiaramente informati (verbalmente e con materiale informativo specifico) su tutte le tappe della procedura, sui rischi connessi, sulle percentuali di successo e sui costi. Al momento del trattamento ci verrà inoltre sottoposto il consenso informato specifico.

Il testo e la terminologia del presente consenso sono stati commentati e delucidati verbalmente, chiarendone ogni singolo aspetto.

PARTNER FEMMINILE

PARTNER MASCHILE

Documento

No.

Rilasciato il

da

Firma

in data

Documento

No.

Rilasciato il

da

Firma

in data

Firma del medico..... in data

MARITO

MOGLIE

MEDICO

.....